COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito dell'esame degli articoli*):

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175) 225

PRESIDENTE . 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238

PUGLIESE 226, 231

GRIFONE, *Relatore di minoranza* 226

TONENGO 227

TRUZZI 227, 229, 237

FERRARIS 227

GUI, *Relatore per la maggioranza*. 227, 230, 232, 233, 235, 237

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 228, 233, 235, 236

MICELI 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 238

SANSONE 228, 232

BENVENUTI 229, 233, 235

TOMMASI 229

CIMENTI 229, 231

RIVERA 230, 231

MANNIRONI 231, 232

VOLGGER 232

MARENGHI. 232

GRAMMATICO 233, 236

PIERANTOZZI 234, 235, 238

BURATO 234, 235, 237

GORINI 235

BELLUCCI 235

ADONNINO 237

CALCAGNO 237

La seduta comincia alle 9,30.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione ».

Passiamo all'articolo 25-II:

(*Conduzione diretta del fondo*).

« Qualora il locatore abbia già condotto professionalmente il fondo, e lo abbia concesso in affitto per motivi di grave necessità, egli o i suoi figli possono chiedere, mediante disdetta, la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto, quando si impegnino di condurlo direttamente per un periodo non inferiore a sei anni.

« Se, durante i sei anni successivi alla disdetta, il disdettante non conduca il fondo direttamente, si applicano le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 ».

Gli onorevoli Pugliese e Benvenuti hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Il locatore, dopo nove anni dall'inizio dell'affitto, può ottenere la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto, qualora dichiari di volerlo condurre personalmente esercitando la direzione effettiva dell'azienda per un periodo non inferiore ai sei anni, sempreché risulti la sua capacità economica alla

conduzione ed egli non conduca altra azienda agricola e stabilisca la sua residenza sul fondo o nel comune nel quale questo è situato, quando l'azienda sia priva di abitazione. Tale facoltà può essere esercitata per una estensione complessiva che non superi quella di un'azienda da considerarsi media in relazione alle caratteristiche agrarie della zona.

« La sezione specializzata giudicherà su tale estensione, sentito il parere della Commissione tecnica prevista dall'articolo 15-III della presente legge. Il locatore ha diritto alla riconsegna del fondo alle condizioni indicate nei commi precedenti, anche quando intenda affidarne la conduzione ai propri figli.

« Se durante i sei anni successivi alla disdetta, il beneficiario di questa non ottemperi alle condizioni indicate nel primo comma, si applicano le sanzioni previste negli ultimi due commi dell'articolo 2 ».

L'onorevole Pugliese ha facoltà di svolgerlo.

PUGLIESE. Ricordo agli onorevoli colleghi la lunga e vivace discussione che si fece in Commissione in merito alla facoltà di disdetta. Le obiezioni più forti sostenevano che, concedere facoltà di disdetta per conduzione diretta significava aprire una maglia talmente larga nel sistema della presente legge, da rendere la legge stessa quasi inoperante. Allora ci siamo sforzati, con la presentazione di questo articolo sostitutivo, di circondare questa facoltà di molte cautele vincolative affinché questa maglia non sia così larga come si temeva. E mi pare che le cautele siano tali e tante da poter dare ogni affidamento di tranquillità. Noi diciamo che il conduttore, prima di tutto, non può riavere il fondo se non dopo 9 anni; e mi pare che il termine sia abbastanza lato e tranquillante. Secondariamente, egli deve dimostrare la sua capacità economica alla conduzione. Poi deve impegnarsi a risiedere stabilmente sul fondo o nel comune nel quale il fondo si trova. Inoltre, non deve avere altra conduzione di azienda agricola.

Quindi, è chiaro che chi intende sottostare a queste condizioni dà la dimostrazione evidente che intende effettivamente condurre la sua azienda agricola.

Il ritorno all'agricoltore o al figlio di agricoltori della conduzione diretta dell'azienda è stato sempre favorito da noi che ancora pensiamo che il diritto di proprietà abbia un contenuto.

Credo perciò che l'emendamento sostitutivo potrebbe benissimo essere accolto, con la tranquilla coscienza di non rendere inoperante la legge.

Per evitare che il proprietario del fondo, con questa facoltà, possa estromettere un numero molto grande di coloni o di affittuari, vogliamo dare questa facoltà soltanto a chi intenda condurre una « media azienda ». Ora, siccome non possiamo stabilire in una legge a carattere nazionale quale debba essere la superficie media di una azienda (perché le condizioni dell'agricoltura italiana variano da regione a regione, da provincia a provincia, e spesso nell'ambito della stessa provincia), tale compito va affidato alla Commissione tecnica prevista dall'articolo 15 della presente legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Grifone propone di sopprimere l'articolo 25-II. Ha facoltà di illustrare la sua proposta.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Quando l'onorevole Pugliese, in sede referente, propose questo articolo, noi ci opponemmo; e ora, in questa sede, riconfermiamo la nostra decisa opposizione. Noi facemmo osservare che, con questo articolo, si viene ad introdurre un nuovo motivo di giusta causa di disdetta. Facciamo, inoltre, rilevare che questo articolo non trova riscontro nel testo presentato dal Governo, in quanto i ministri proponenti hanno ritenuto di non poter accettare un principio come quello suggerito dall'onorevole Pugliese.

Questo articolo si risolve a danno dei coltivatori diretti, cioè di una delle categorie che ci siamo sempre proposti di tutelare. Pertanto, io rivolgo un appello agli onorevoli colleghi che rappresentano questa categoria, e che in varie occasioni hanno affermato di volerla difendere.

Né si può obiettare che l'intenzione del proponente è quella di permettere che il locatore si sostituisca all'affittuario conduttore. La formulazione dell'onorevole Pugliese si rivolgerebbe contro i coltivatori diretti, demolendo parzialmente uno dei principî fondamentali cui si ispira questa legge, cioè la difesa del contadino per quanto riguarda la stabilità che egli deve avere sul fondo. Se noi prendessimo in considerazione la proposta dell'onorevole Pugliese, demoliremmo ancora ulteriormente quel principio della giusta causa che tutti, in linea di principio, abbiamo detto debba presiedere a questa legge.

Nella primitiva stesura, si supponeva il caso che il proprietario che fosse stato conduttore di un fondo dovesse ritornarvi. Oggi, invece, diciamo che questa condizione non deve esserci. Basta che il locatore faccia trascor-

rere nove anni per ottenere la riconsegna del fondo. Evidentemente, è un principio che non può essere accettato né da noi, né da tutti coloro che continuamente si sono professati sostenitori della stabilità del coltivatore diretto sul fondo.

TONENGO. Poiché nella proposta dell'onorevole Pugliese si dà la possibilità ad un piccolo o medio proprietario, dopo 9 anni, di riavere il suo fondo per coltivarlo direttamente, io mi dichiaro favorevole alla proposta stessa.

TRUZZI. Alla proposta Pugliese vorrei presentare il seguente emendamento prospettante il caso che l'affittuario voglia rimanere come mezzadro sul fondo: « in tal caso è fatta salva la facoltà dell'affittuario di rimanere sul fondo in qualità di mezzadro ».

FERRARIS. Sono favorevole all'emendamento presentato dal collega Pugliese, perché ritengo che se il proprietario ha fermo proposito di migliorare il fondo, indubbiamente ciò arrecherà beneficî all'agricoltura. Se questo emendamento viene approvato, è indubbio che esso dà possibilità ad una famiglia di piccoli o medi proprietari di far studiare i propri figli per prepararli alla futura direzione dell'azienda.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Incomincio con prendere in considerazione l'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Grifone in relazione all'articolo 25-II. L'onorevole Grifone, che è contrario anche all'emendamento presentato dall'onorevole Pugliese, sostiene la soppressione di questo articolo 25-II, il quale prevede la possibilità per il proprietario di riavere il fondo ad ogni scadenza di contratto e a determinate condizioni, e lo respinge dichiarando che si tratta di un nuovo motivo di giusta causa, non contemplato nel progetto ministeriale.

A questo proposito non dobbiamo dimenticare che il progetto stesso contemplava una possibilità di esproprio, quella cioè con indennità, che noi abbiamo soppressa. E noi, nel fare questo abbiamo avuto buone ragioni di natura morale e di natura giuridica, anche perché si sa benissimo che le somme pagate sarebbero ricadute sull'affittuario subentrante; non solo, ma questa facoltà di escomio con rimborso rendeva oltremodo instabile la posizione sul fondo del coltivatore diretto. Tuttavia, pur condividendo la preoccupazione dell'onorevole Grifone circa la stabilità del contadino sul fondo, riteniamo che qui è in giuoco la sostanza stessa del diritto di proprietà.

Noi dobbiamo tener presente la funzione sociale della proprietà, ma dobbiamo anche circondarla delle cautele necessarie. Esprimo, dunque, parere favorevole all'articolo 25-II nel testo della Commissione, e parere contrario all'emendamento soppressivo dell'onorevole Grifone. A questo punto si inserisce l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Pugliese.

Confrontiamo i due testi: quello contenuto nel primo comma dell'articolo 25-II e quello dell'emendamento sostitutivo. Vi sono differenze notevoli. Nell'emendamento dell'onorevole Pugliese, si dà facoltà di ritornare sul fondo dopo 9 anni, alla scadenza del contratto; mentre, nel testo originario della Commissione, si dava questa possibilità a ogni scadenza di contratto. Ora, i contratti degli affittuari hanno due durate: o quella della rotazione agraria, o quella di sei anni, quando non vi è rotazione agraria. È evidente che, dicendosi « dopo 9 anni, alla scadenza del contratto », là dove non vi è rotazione agraria, questa durata è di 12 anni; mentre dove vi è rotazione, questa durata deve coincidere con una scadenza che sia, a sua volta, coincidente con la fine della rotazione (comunque, sempre dopo i 9 anni).

L'emendamento dell'onorevole Pugliese estende questa possibilità di condurre rispetto al testo della Commissione, ponendo, peraltro, delle limitazioni che non esistevano nel testo precedente (che risulti la sua capacità economica; che non conduca altra azienda agricola; che stabilisca la sua residenza sul fondo o nel comune del quale questo è situato). Mi sembra che su queste limitazioni nessuno abbia espresso parere contrario. Una ulteriore limitazione stabilisce che tale facoltà può essere esercitata per una superficie complessiva che non superi quella di una azienda da considerarsi media (sempreché il proprietario non conduca un'altra azienda). Ora, su questo punto, è stata sollevata una obiezione dallo stesso onorevole Pugliese, e poi dall'onorevole Grifone. Cioè, questa facoltà crea la possibilità di escomio per molti fittavoli.

Perciò noi ci chiediamo: dal punto di vista della stabilità del contadino (che è uno degli scopi che si propone questa legge) quale di questi due testi sembra preferibile? Tutto considerato e tenendo presenti i limiti contenuti nell'emendamento dell'onorevole Pugliese (specialmente il limite dei 9 anni e quello della residenza), io credo che questa formulazione sia in grado di ovviare meglio alla preoccupazione della stabilità.

Se poi ci domandiamo quale dei due testi tuteli meglio il diritto di proprietà, è evidente

che l'emendamento dell'onorevole Pugliese, rispettando nella sua sostanza questo diritto per tutti i proprietari e non soltanto per alcuni, come il testo precedente della Commissione proponeva, risponde meglio di quanto non faccia la formulazione del testo della Commissione.

Perciò, pur non essendovi ragioni fortissime a favore dell'una formulazione o dell'altra, io accetto l'emendamento dell'onorevole Pugliese.

A questo punto, si inserisce un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Truzzi. Presupposto l'emendamento dell'onorevole Pugliese, l'emendamento dell'onorevole Truzzi aggiunge: « Qualora il disdettante tenda a condurre a mezzadria, è data facoltà all'affittuario di rimanere sul fondo come mezzadro ». Questa formulazione dell'emendamento dell'onorevole Truzzi mi pare risponda a una preoccupazione legittima che, del resto, appare in tutta l'economia della nostra legge. Pertanto lo accetto.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Condivido le osservazioni fatte dall'onorevole relatore in merito all'emendamento dell'onorevole Pugliese; mentre sono contrario all'emendamento soppressivo dell'onorevole Grifone.

Vi è, alla base dell'emendamento dell'onorevole Pugliese, una ragione d'ordine morale e giuridico, già indicata dall'onorevole relatore. Si tratta di realizzare, attraverso questo articolo, una tutela del contenuto del diritto di proprietà.

L'emendamento dell'onorevole Pugliese, così come è formulato, è così cautelativo di quelle esigenze di stabilità sul fondo, da non destare preoccupazioni. Vi sono limiti di tempo, vi sono limiti di superficie, e vi sono anche condizioni soggettive nei confronti del proprietario (cioè si richiede che risulti la sua capacità economica, e soprattutto si richiede che egli risieda stabilmente sul fondo o nel comune).

Quindi, con queste cautele si contempera la difesa del contenuto del diritto di proprietà con una adeguata difesa della stabilità.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Truzzi, sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 25-II, proposto dall'onorevole Grifone.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento sostitutivo dell'onorevole Pugliese.

MICELI. Siamo contrari all'emendamento dell'onorevole Pugliese perché riteniamo che esso apra più grandi maglie nella giusta causa.

L'onorevole relatore ha detto che, rispetto al progetto di legge governativo, vi è una contropartita in tutto questo. La contropartita è rappresentata dal fatto che all'articolo 2 vi era una giusta causa che noi abbiamo soppresso: « Il disdettante potrà in ogni caso ottenere la riconsegna del fondo, a condizione che paghi all'atto della restituzione del fondo stesso all'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante, una indennità pari al valore di due annualità della produzione lorda vendibile del fondo ». Quando noi abbiamo soppresso questa norma, non l'abbiamo fatto con la riserva di sostituirla con un'altra.

In base alla norma soppressa il proprietario che voleva disdettare il colono doveva pagargli due annualità di produzione lorda vendibile. In questo caso il proprietario poteva disdettare l'affittuario con la semplice dichiarazione che egli condurrà il fondo.

Quanto all'intento di salvaguardare il diritto del piccolo proprietario, noi riteniamo che esso sia salvaguardato abbondantemente da tutti i motivi di giusta causa compresi nell'articolo 2. Ma quando si dànno sei anni di tempo al proprietario per la dichiarazione, mi pare ci sia un largo margine per poter evadere alla giusta causa.

Noi abbiamo, infine, proposto, in altre occasioni, che le Commissioni definiscano i canoni in base al reddito catastale. Ora alle Commissioni qui si affida di definire una cosa molto astratta: l'azienda media. Come si può definire una azienda media? Questo è, a nostro avviso, un motivo per sfuggire alla giusta causa.

SANSONE. Voterò contro l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Pugliese, per una ragione intuitiva. L'articolo 25-II, che non si è voluto testé abolire attraverso la votazione che abbiamo fatta, dava una certa facoltà, ma era subordinato a condizioni tassative; mentre l'articolo sostitutivo che propone l'onorevole Pugliese svisa e snatura completamente il precedente articolo 25-II. Con questo emendamento si crea una situazione completamente nuova, la quale incide sostanzialmente sul concetto di giusta causa.

Noi dobbiamo vedere la legge nel tempo, non nel momento in cui la facciamo. Tra nove anni che cosa avverrà di questa nostra legge? La gran parte dei proprietari si avvarrà dell'articolo che l'onorevole Pugliese ha proposto e che voi forse state per votare senza ac-

corgervi della sua gravità, per poter escomiare.

Il mio voto contrario esprime non un fatto personale, ma una protesta contro questa maniera involutiva con la quale fate le leggi. Voi dite di voler aiutare la classe contadina a progredire, mentre praticamente ne ostacolate il progresso.

BENVENUTI. Ritengo pienamente valide le argomentazioni portate dall'onorevole relatore.

L'emendamento Pugliese e l'emendamento Truzzi rispecchiano due esigenze. L'emendamento Pugliese quella di salvare la funzionalità dell'affitto al piccolo coltivatore; l'emendamento dell'onorevole Truzzi va incontro al problema veramente grave posto dall'opposizione, quello degli escomi.

Il merito essenziale dell'emendamento Pugliese è di non precludere la possibilità di un largo afflusso di terre offerte in affitto ai piccoli coltivatori. Questo avviene già, perché le restrizioni che abbiamo posto al contratto d'affitto, come la giusta causa e l'equo canone, sono tutte norme che non colpiscono la sostanza del diritto del proprietario locatore; ma il giorno in cui fosse stabilito permanentemente questo principio, che chi affitta a grande conduttore può alla scadenza del contratto riavere il fondo per esercitarne la libera conduzione o per affittarlo; e chi affitta a piccolo coltivatore non può riaverlo nemmeno per rientrare sotto il proprio tetto, allora l'affitto a piccolo coltivatore sarebbe morto.

Dice l'onorevole Grifone: dobbiamo preoccuparci di cosa succederà il giorno in cui un grande proprietario escomierà 50 o 60 contadini. Questo è un caso marginale. Chi è quel gran signore che si va a stabilire in una cascina? I grandi proprietari hanno cento mezzi per ritornare in possesso dei loro terreni. Chi approfitterà di questa possibilità sarà la piccola e media proprietà già stabilita sul posto, la quale ritornerà alla conduzione.

Vedo anche con grande favore l'emendamento dell'onorevole Truzzi, il quale stabilisce che, qualora il proprietario voglia condurre il terreno a mezzadria, in tutti i casi, si eviti l'escomio del colono, che ha diritto di fermarsi sul fondo come mezzadro.

Per finire, non vedo perché non si debba favorire questo afflusso di risparmio e di energie nuove nelle aziende. Quindi ritengo che le finalità dell'emendamento siano pienamente rispondenti allo spirito della legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MICELI. Chiedo che avvenga per divisione.

PRESIDENTE. Voteremo prima l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Pugliese, successivamente l'emendamento proposto dall'onorevole Truzzi, con l'intesa però che questo emendamento andrà inserito tra il secondo e il terzo comma dell'articolo dell'onorevole Pugliese, se sarà approvato.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Pugliese del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento dell'onorevole Truzzi.

TOMMASI. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Truzzi, perché non si può vincolare il proprietario ad assumere come socio una persona nella quale potrebbe avere giusta ragione di non riporre né fiducia, né stima. È una condizione che non favorisce il buon funzionamento dell'azienda.

CIMENTI. Esprimo parere sfavorevole all'emendamento dell'onorevole Truzzi. Ho sempre sostenuto che le classi agricole debbono avanzare e non retrocedere. L'ho detto nei comizi ed anche in sede parlamentare.

Non posso pensare che un fittavolo, per ragioni di carattere contingente, possa essere declassato a categoria inferiore, quale è quella della mezzadria o compartecipazione.

Per queste ragioni voterò contro.

TRUZZI. Vorrei che i colleghi riflettessero un momento che qui non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà: nel caso che il conduttore abbia già avuto la possibilità di tornare sul fondo, cioè materialmente la possibilità di estromettere coloro che vi sono; nel caso in cui il piccolo affittuario non trovi una sistemazione fuori e sia costretto ad avvalersi di questa facoltà, non vedo perché gli si dovrebbe negare.

PRESIDENTE. Rileggo, per maggior chiarezza, l'emendamento proposto dall'onorevole Truzzi:

« Qualora il disdettante (cioè, il locatore che dà la disdetta) intenda condurre il fondo a mezzadria, è in facoltà dell'affittuario di rimanere sul fondo come mezzadro ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Onorevoli colleghi, siamo così giunti alla fine del titolo sull'affitto: ricordo che l'onorevole Rivera aveva presentato, a suo tempo, un articolo aggiuntivo relativo all'affitto delle erbe da pascolo.

La decisione su questo articolo era stata rinviata a prima della fine del titolo sull'af-

fitto. Quindi, viene in discussione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Rivera, così formulato:

« L'affitto delle erbe da pascolo in terreni non suscettibili di coltivazione redditizia è da considerarsi come affitto di terreno agrario la cui durata non può essere inferiore a tre anni ».

L'onorevole Rivera ha facoltà di svolgerlo.

RIVERA. Noi abbiamo prorogato l'affitto di coloro che lavorano la terra. A me sembra che sia ingiusto lasciare altri piccoli modesti utilizzatori del terreno agrario, quale è quello da pascolo di montagna e di piano, alla mercé dei possidenti di queste terre.

Oggi è difficile trovare il terreno pascolativo. Ho anche parlato della ricchezza della montagna, costituita dalle pecore. Queste mandrie di pecore, che hanno bisogno del pascolo invernale, si vanno progressivamente riducendo con conseguente impoverimento della montagna; la quale in tanto mantiene la sua popolazione di coltivatori e di contadini, in quanto rimangono le mandrie; altrimenti cesserebbe l'ultima ragione di rimanere in montagna per molta di questa gente. Oggi assistiamo alla diminuzione della popolazione montana ed alla sua crescente disoccupazione.

A me sembra che prolungando la durata dell'affitto delle erbe da pascolo, sia in montagna che in basso, si consegue un altro vantaggio, quello del miglioramento di questi pascoli. Si capisce che un pastore che ha il pascolo per cinque-sei mesi, lo sovraccarica, invece quando lo ha per tre anni ripartisce il carico in modo da non danneggiare il pascolo stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Rivera, desidererei che chiarisse che cosa intende per « affitto delle erbe da pascolo ».

RIVERA. A Roma e a Foggia vi è una grande quantità di terre, che non si presta a coltura, e che verso l'ottobre è a disposizione dei pastori, provenienti dall'Umbria e dall'Abruzzo.

Ora, avviene che i proprietari di queste terre molto spesso speculano sul pascolo, provocando il fallimento dei pastori, perché il fisco fa pagare cifre favolose per ogni pecora. Parlo dei pascoli permanenti, non dei medicai.

PRESIDENTE. Onorevole Rivera, ella ha detto che queste terre sono messe a disposizione dei pastori dal mese di ottobre.

RIVERA. Fino al mese di aprile. A maggio il possidente le riprende, anzi, laddove è possibile taglia il fieno e quindi ha due raccolti.

PRESIDENTE. Si tratta, dunque, di contratti che hanno durata inferiore ad un anno; di pascoli stagionali da ottobre ad aprile. Come si può concepire che si stabilisca la durata triennale per questi pascoli?

Nel periodo intermedio, da aprile ad ottobre, cosa succede di queste terre?

RIVERA. Generalmente si seccano, ma in alcuni fondi privilegiati vi è qualche taglio di fieno. Qualche cosa è sfruttata dal pastore e qualche cosa dal possidente. Io mi preoccupo dell'interesse nazionale. È meglio che il taglio del fieno lo faccia il pastore, perché può costituire una riserva per le stesse pecore nel caso che in ottobre non si trovi erba fresca. In questo modo non facciamo danno ad alcuno, nemmeno allo stesso possidente. Questa gara di accaparramento di terre è attenuata. Un certo danno per il proprietario, in verità, c'è, ma occorre impedire che questi poveri pastori siano costretti a svendere le loro pecore, non avendo dove farle pascolare.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei fare due domande: questi terreni non suscettibili di coltivazione redditizia, chi li giudica?

Seconda domanda: se il proprietario, vedendo che vi è questo vincolo di tre anni, si rifiuta di affittare ai pastori questi terreni, cosa possono fare i pastori?

RIVERA. Rispondo subito: se il proprietario si rifiuta di affittare, perde l'affitto di quell'anno. Non credo però che esista un proprietario che voglia rinunziare all'introito del suo terreno. Non credo che si rifiuti di affittarlo, perché se non affitta ai pastori, non essendo questi terreni suscettibili di coltivazione redditizia, a chi può affittarli? Non c'è proprietario che lasci il terreno inutilizzato per tutta l'annata.

Per quello che riguarda il giudizio della utilizzazione in altro modo, dico: effettivamente tutti quei terreni che sono rimasti a pascolo, dato che vi è una legge di obbligatorietà di coltura, non sono coltivabili.

MICELI. Credo che le proposte dell'onorevole Rivera siano accettabili se articolate in modo preciso.

Prima di tutto la sua definizione di terreno non coltivabile, non suscettibile di altre colture, non è esatta, perché vi sono dei pascoli dati saltuariamente, ma preceduti o seguiti da coltura. Allora, non possiamo trasformare il pastore, anche perché sarebbe una cosa artificiale, in coltivatore; ma dobbiamo lasciare il diritto al proprietario di coltivare

questi poderi. Quindi, esclusa questa possibilità, quali terreni restano? Quei terreni che sono concessi per un determinato periodo dell'anno ai pastori.

Accettare quello che ha detto l'onorevole Rivera, secondo noi, è utilissimo, prima di tutto perché diminuisce la gara fra i pastori. Il pastore che ha il terreno per cinque mesi dell'anno, ha interesse di ritornare l'anno successivo nello stesso terreno, ed il proprietario specula su questa esigenza del pastore per aumentare sempre più il canone di quel terreno. L'aumento del canone vuol dire aumento del costo di produzione dei latticini e, data l'attuale crisi, non dobbiamo provocare questo aumento.

In secondo luogo, se il proprietario ha per tre anni la garanzia di ritornare sullo stesso terreno, non dico che possa radicalmente migliorarlo, perché, in fondo, si tratta di terreni non suscettibili di coltura, ma farà qualche cosa, anche per la stabulazione stessa. In questi terreni vi può essere una piccola area adatta alla stabulazione. Se il pastore sa che deve ritornare, cercherà di concentrare la stabulazione in quella zona. Danno per la proprietà non vi sarà, perché i canoni saranno stabiliti secondo questo nuovo criterio e vi sarà possibilità anche per la pastorizia di raggiungere una certa stabilizzazione, che è cosa conveniente per tutti.

CIMENTI. L'onorevole Rivera ha parlato di pastori e di pecore che scendono dall'Abruzzo per venire nella campagna romana nel periodo invernale. Ora, i pascoli montani sono il rovescio di questa situazione, cioè servono per quando il bestiame sale al monte nel periodo estivo. Quindi non vorrei che l'emendamento turbasse la situazione tradizionale dei comuni montani.

Vorrei che nell'emendamento si specificasse che si tratta dei terreni della campagna romana, perché si tratta propriamente del pascolo degli ovini.

PUGLIESE. La mia esperienza in materia armentizia mi dice questo: che in questo momento le piccole industrie armentizie rimaste vive versano in gravi difficoltà, appunto per le ragioni dette dall'onorevole Rivera. Mi risulta che, in questi periodi, i pascoli, quei pochissimi pascoli che sono rimasti, e in marina e in montagna, dànno luogo a delle vere gare per le quali non vi è nessuna disposizione di legge, né equo canone, né legge per le terre incolte; e si pagano prezzi esosi.

Per esempio, in Calabria, dove il valore di una pecora arriva oggi, sì e no, a 2000 lire, quest'anno il pascolo silano, cioè il pascolo stagionale, è arrivato fino a lire 1500 lire a capo. Questa è la situazione nella quale si trovano i piccoli conduttori di armenti. Ecco perché sono favorevolissimo alla proposta dell'onorevole Rivera, anche per moralizzare questo mercato delle erbe.

PRESIDENTE. Vorrei dare un chiarimento: noi abbiamo già approvato l'articolo 15-II, così formulato: « Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 (praticamente, equo canone) si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad una annata agraria, a quelli di margheria per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe ».

Quindi, osservo che la preoccupazione del canone eccessivo si potrebbe considerare superata per il fatto che è applicato il principio dell'equo canone.

L'onorevole Rivera ha proposto l'emendamento di cui è stata data lettura. In sostanza, con questo emendamento si dice che i contratti di affitto di terreni pascolativi, che possono avere anche una utilizzazione inferiore ad un anno, devono avere necessariamente una durata non inferiore a tre anni.

Questi contratti di affitto di pascoli montani si sogliono fare di anno in anno.

RIVERA. Possono anche essere pluriennali.

PRESIDENTE. E sia; con questa norma i contratti di affitto di terreni pascolativi, che non sono suscettibili di coltura redditizia devono essere fatti necessariamente per tre anni.

Normalmente, ripeto, questi contratti di affitto non si fanno per tutta l'annata agraria, ma sono limitati ad un periodo dell'anno agrario, cioè da ottobre ad aprile. Per il resto dell'anno, secondo la costumanza odierna, normale, il proprietario utilizza il suo fondo per il periodo intermedio. Secondo questo emendamento, viceversa, sarebbe riservato allo stesso pastore l'utilizzazione dal periodo che va dall'aprile all'ottobre.

MICELI. Utilizzazione che non esiste, perché si tratta di terreni che non sono suscettibili di coltura.

MANNIRONI. Io credo che, di massima, salvo la formulazione, il principio possa essere accolto, perché interessa tutta una categoria di piccoli pastori affittuari; i quali, pur non effettuando nelle aziende, nei terreni che prendono in locazione, dei miglioramenti rilevanti, devono avere una certa tranquillità sulla durata dell'affitto. Il principio non è nuovo. Anche in periodo fascista, quando si

stipulavano i contratti collettivi fra le confederazioni dei proprietari di terra affittata e quella degli affittuari, un articolo fissava la durata minima di questi contratti di affitto per uso di pascolo e cioè, salvo errore, di quattro anni. Se ora voi la fissate per tre anni, credo che farete una cosa socialmente ed economicamente utile perché, ripeto, date un minimo di tranquillità agli affittuari che prendono in locazione dei terreni, sia pure per uso di pascolo.

Naturalmente, dovrebbe valere anche per questo principio la questione della giusta causa.

VOLGGER. La situazione nelle nostre zone è diversa: non si tratta di pastori che affittano dei pascoli; ma un contadino qualsiasi prende in affitto da altri contadini una malga e poi prende dai pastori il bestiame; ma non è lui che ha il bestiame, non è lui che fa il pastore.

SANSONE. Escludiamo gli imprenditori.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Rivera, secondo me, si riferisce proprio agli imprenditori. Si tratta di persone che raccolgono un certo numero di pecore da varie parti e le portano a pascolare, quindi la proposta non si può riferire soltanto a coloro che portano a pascolare le proprie pecore. Ci troviamo di fronte a situazioni così varie che una disposizione di carattere generale può diventare eccessivamente cogente. Sarebbe forse meglio che la cosa fosse lasciata alla disciplina di contrattazione privata.

MARENGHI. Sono contrario all'emendamento Rivera, perché può darsi che per il pascolo nell'agro romano vada bene, ma sulle Alpi, dove ben diversa è la situazione, una norma di questo genere non può assolutamente andare.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Questo problema è così complesso che io non mi sento di esprimere un parere, tanto più che dalla discussione che ne è seguita, ho avuto la conferma che non ci sono idee chiare in questa materia.

Vorrei, pertanto, pregare la Commissione di aderire alla seguente proposta: che l'onorevole Cimenti e l'onorevole Rivera avessero la bontà di esaminare con me il problema nei prossimi giorni. Se c'è qualche altro collega che crede di poter segnalare situazioni particolari, io sarei ben lieto che si unisse a questo piccolo comitato, allo scopo di esaminare la questione sotto tutti gli aspetti e venire ad una formulazione che non dia luogo a contrasti. Naturalmente, tutto ciò con la riserva di portare in Commissione l'eventuale accordo intervenuto.

MANNIRONI. Mi permetto raccomandare all'onorevole relatore di voler esaminare la questione anche sotto un profilo direi regionale: vale a dire, si potrebbe affermare genericamente il principio che tutti i contratti di affitto dei pascoli abbiano un minimo di durata e che questa durata sia rimessa alla determinazione della legge regionale.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, circa l'emendamento Rivera, si intende accolta la proposta dell'onorevole relatore. Dobbiamo ora esaminare un emendamento proposto dall'onorevole Miceli, del seguente tenore:

« Nei contratti di affitto ad affittuario conduttore, salvo il diritto alla risoluzione nelle ipotesi previste dal Codice civile, la disdetta per fine contratto, da parte del locatore, è ammessa nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *d*-bis) dell'articolo 2 ed anche nel caso che il locatore dichiari di voler locare il fondo ad una cooperativa di lavoratori o ad affittuari diretti o concederlo in mezzadria.

« Qualora il dichiarante non dia effettiva esecuzione agli impegni di cui al comma precedente, l'affittuario ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, ad una penalità pari al doppio dell'ultima annata del canone di affitto ».

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta di un mio emendamento, che io ho ritirato e che l'onorevole Miceli ha fatto proprio in Aula. Si riferiva alla proposta allora avanzata di includere nella disciplina della giusta causa, anche gli affittuari conduttori; però, io ho l'impressione che tale emendamento sia già precluso dalla votazione avvenuta giorni fa, allorché abbiamo dato al fittavolo conduttore una disciplina diversa.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che nella seduta del 23 novembre è stato proposto dall'onorevole Sampietro Giovanni un emendamento che mirava ad estendere la disciplina della giusta causa a tutti i contratti di affitto e quindi, anche a quelli dei conduttori. Nella votazione del giorno 24 l'emendamento Sampietro è stato respinto e, pertanto, mi sembra che per questa materia ci sia ormai preclusione.

MICELI. Noi abbiamo detto che i motivi di giusta causa valevoli per il coltivatore diretto, non si estendono all'affittuario conduttore, ma non è esclusa la determinazione di motivi di giusta causa diversi. Siccome però sono certo che ormai voi non intendete con-

cedere nessun motivo di giusta causa e che certamente non ritornerete sulla votazione già avvenuta in materia, dichiaro di ritirare l'emendamento.

BENVENUTI. Nella discussione generale proposi il problema dello stralcio delle superfici esuberanti, problema la cui importanza può essere notevole o minima a seconda di quanto, a suo tempo, la Camera deciderà a proposito dell'articolo 32-IX. Naturalmente il problema diventa insignificante se si intende per coltivatore diretto quello che coltiva l'azienda con le proprie mani e senza salariati, ma può diventare importante man mano che aumenta la quota di mano d'opera salariata. Mi rendo conto che, comunque, questo non è il momento di discutere questo argomento e, pertanto, mi riservo di riparlarne dopo la discussione dell'articolo 32-IX.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Poiché la figura del coltivatore diretto è compresa in un articolo delle disposizioni finali e transitorie, la riserva dell'onorevole Benvenuti non deve essere fatta qui, ma in sede d'Aula, allorché, votandosi tale titolo sull'affitto, potrà essere sollevata questa obiezione.

PRESIDENTE. Passiamo ora al Titolo IV:

DELLA COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE

ART. 26-II.

(*Durata*).

« Quando non vi sia ciclo di rotazione colturale, i contratti associativi di colonìa parziaria e compartecipazione hanno la durata minima di due anni, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali ».

A questo articolo vi è un emendamento sostitutivo dell'onorevole Grammatico, del seguente tenore: alle parole « due anni », sostituire « sei anni ».

L'onorevole Grammatico ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GRAMMATICO. Il mio emendamento tende semplicemente ad impedire quelle coltivazioni, che il contadino o il mezzadro fa sapendo di dover restare sul terreno solo per un breve periodo di tempo e, quindi, non dirette ad ottenere un buon raccolto.

MICELI. Onorevoli colleghi, la proposta fatta dall'onorevole Grammatico di aumentare la durata minima dei contratti associativi da due anni a sei anni, ritengo debba essere accettata, anche perché è conseguenziale alla durata che noi abbiamo ammesso nell'affitto.

La colonìa parziaria e la compartecipazione, in fondo, molto spesso non sono che forme di affittanza. Infatti, nell'affitto, come nella colonìa parziaria, il proprietario conferisce solo il nudo terreno; e se nell'affitto, si corrisponde un canone, mentre nella colonìa parziaria si corrisponde una quota dei prodotti, la sostanza del contratto non muta.

Quindi, accettando, nei contratti associativi, questo aumento della durata a sei anni, noi daremmo una certa stabilità al contadino sul terreno, e questi si troverà in condizione di poter attuare effettivamente i miglioramenti del fondo.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Faccio osservare che la questione è già stata esaurientemente trattata in sede referente, ove fu stabilito che nella formulazione generale di questo articolo, si parlasse sempre di contratti associativi; intendendosi appunto come contratto associativo, quel contratto nel quale al lavoro è associato anche il capitale. Ma, per togliere ulteriori dubbi la Commissione ha inserito nel Titolo VI, l'articolo 32-VII, che dice: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti di lavoro agricolo, nei quali il prestatore d'opere sia rimunerato mediante partecipazione al prodotto, o alle compartecipazioni riferite a singole coltivazioni stagionali o intercalari ».

Per queste ragioni ritengo che le preoccupazioni prospettate possano essere eliminate. Vengo, ora, all'emendamento dell'onorevole Grammatico. Dai colleghi dell'Italia meridionale fu sostenuto, che data la povertà dei terreni di quelle zone, una fissazione del termine di durata dei contratti, oltre quello previsto dalla legge, non sarebbe stato opportuno, anche perché il contadino, dopo un periodo di tempo, con quel termine, potrebbe trovare una nuova e migliore sistemazione. Inoltre, poiché in caso di ciclo di rotazione di colture, lo stesso termine segue il ciclo di rotazione, non si vede la necessità di elevare tale termine a sei anni. Si è escogitato questo minimo di due anni appunto per non legare eccessivamente il contadino a quel determinato appezzamento di terreno, che ad un dato momento potrebbe non rappresentare per lui la convenienza iniziale. Inoltre, sono fatti salvi gli usi locali. Dichiaro, perciò, di non essere favorevole all'emendamento Grammatico, e prego gli onorevoli colleghi di accettare il testo della Commissione.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di essere favorevole al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione la prima parte dell'articolo 26-II, fino alla parola « minima », e cioè: « Quando non vi sia ciclo di rotazione colturale, i contratti associativi di colonìa parziaria e compartecipazione, hanno la durata minima ».

(*È approvato*).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Grammatico relativo alla durata del termine, che inizialmente era stato proposto di sei anni, e ora, è stato ridotto a « quattro anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 26-II, e cioè: « di due anni, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali ».

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 26-III:

(*Disdetta*).

« La disdetta deve essere comunicata all'interessato almeno un anno prima della scadenza del contratto ».

Poiché nessuno chiede di parlare, e non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 27-III:

(*Riparto*).

« Nei contratti associativi di colonìa parziaria di un fondo o di un appezzamento di terreno, il riparto dei prodotti e degli utili fra concedente e colono deve effettuarsi secondo i criteri seguenti:

a) nel caso in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili si ripartiscono nella misura di un quinto a favore del concedente e quattro quinti a favore del colono;

b) qualora il concedente di un nudo terreno partecipi alle spese di coltivazione, esclusa la mano d'opera, in parti uguali col colono, i prodotti e gli utili si ripartiscono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono;

c) le quote dei prodotti e di utili indicate nella lettera *b*) del presente articolo saranno modificate proporzionalmente nel caso di concorso del concedente alle spese culturali in misura superiore alla metà, ma la quota spettante al colono non potrà essere inferiore al 53 per cento;

d) quando il concedente partecipi alle spese culturali in misura inferiore alla metà il colono può rimborsargli tale spesa alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura indicata nella lettera *a*) del presente articolo.

« Restano salve le condizioni più favorevoli al colono stabilite nei contratti od esistenti per consuetudine locale ».

A questo articolo vi è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pierantozzi, del seguente tenore:

« *Alla lettera* a), *dopo le parole*: a favore del colono, *aggiungere le seguenti*: misura che si ridurrà rispettivamente a un sesto e a cinque sesti, quando il concedente si riserva il diritto di pascolo nel periodo che intercede fra il raccolto e l'inizio della nuova semina e quando il terreno è tale che non consente l'uso delle macchine agricole ».

L'onorevole Pierantozzi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PIERANTOZZI. Vorrei far osservare agli onorevoli colleghi, che fra i varî terreni concessi, fra nudo terreno e un altro, spesso vi è un'enorme differenza, perché quello che si può produrre, lo si produce a volte con sostanziale differenza di lavoro. Perciò, non mi sembra equa questa corresponsione di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono. Mi rendo tuttavia conto delle difficoltà che possono sorgere, ma è pur necessario fare una qualche distinzione.

PRESIDENTE. Questi contratti che riguardano la concessione del nudo terreno per semina, in certe regioni, hanno la durata di un anno.

PIERANTOZZI. Conosco il contratto di una cooperativa con un concedente, il quale esige più di un quinto, e si riserva la concessione del diritto di pascolo per tre o quattro mesi dell'anno. Ora, mi pare ingiusto non considerare questo periodo di tempo, perché tre o quattro mesi di pascolo non sono cosa da nulla.

MICELI. Faccio presente ai colleghi, che noi dobbiamo tenerci sul binario dei contratti associativi e cioè dei contratti di colonìa parziaria e compartecipazione, ecc. Uno dei casi salienti è appunto quello ora accennato dall'onorevole Pierantozzi.

BURATO. Onorevoli colleghi, poiché questi contratti hanno la durata dell'annata agraria, io ritengo che non vi siano limitazioni stagionali, e perciò in questi casi mi sembra

escluso il diritto di pascolo da parte del proprietario.

MICELI. Spesso nei contratti di colonìa parziaria, il proprietario oltre il canone si riserva anche il diritto di pascolo in un determinato periodo dell'anno, ma a mio parere non è il caso di adottare una differenziazione fra colono e colono in questi particolari casi.

BURATO. Mi sembra che si sia detto, che quando non c'è rotazione agraria, il colono deve avere la piena disponibilità per tutta la stagione del terreno; mentre se il proprietario intende domandare un uso parziale del terreno per un determinato periodo, è giusto che sia lui a corrispondere una quota che salvaguardi i diritti del colono.

GORINI. Onorevoli colleghi, faccio presente che questi casi si verificano nella campagna romana. Io proporrei, al fine di fare funzionare automaticamente l'articolo, che al proprietario, il quale pretenda nel contratto questo diritto di pascolo, si corrisponda invece di un quinto, un sesto.

PRESIDENTE. Mi permetto fare osservare che il contratto a cui si riferisce l'onorevole Pierantozzi, non è fra quelli che noi stiamo oggi disciplinando. Noi ci riferiamo ai contratti di colonìa parziaria e compartecipazione, i quali secondo me, hanno come presupposto che il terreno sia concesso per tutto l'anno, mentre qui si parla di un terreno concesso per una sola parte dell'anno.

Inoltre, a me sembra che la quota di un sesto non sia più in rapporto alle spese che deve sostenere il concedente; ma, nel caso in cui il proprietario si riservi la utilizzazione del terreno per un determinato periodo dell'anno, è giusto che egli corrisponda al colono o al compartecipante una quota che lo compensi.

Inoltre mi preoccupo del fatto che in una legge avente carattere generale si configurino troppe ipotesi particolari, anche se di una certa estensione.

BELLUCCI. Questa legge che riguarda la colonìa parziaria si applica in certe zone estesissime, per cui voler parlare della legge generale e non tener conto di certe condizioni particolari è come non fare la legge.

BENVENUTI. Chiedo una spiegazione: l'ipotesi posta dal collega Pierantozzi non configura un contratto stagionale?

PIERANTOZZI. Per andare al caso concreto: una cooperativa chiede al concedente in affitto un determinato appezzamento. Il concedente consente a cederlo purché gli si riconosca il diritto di servirsi di questo appezzamento ai fini del pascolo, nel periodo che va dal raccolto all'inizio della nuova stagione agricola. Ora mi sembra equo che tale diritto sia controbilanciato da una riduzione della quota di riparto.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Pierantozzi avrà visto che l'articolo 27 configura già alcune ipotesi diverse di compartecipazione: ci sono le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), secondo che il concedente partecipi più o meno alle spese per la coltivazione.

Sostanzialmente l'onorevole Pierantozzi propone un altro tipo di riparto, in aggiunta a questi quattro considerati dalla Commissione.

Io vorrei domandare intanto: questa compartecipazione si realizza soltanto là dove il concedente mette il nudo terreno e non partecipa in nessun modo alle spese di conduzione?

PIERANTOZZI. Sì, è il caso concreto che ho sotto gli occhi.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Noi dobbiamo essere certi che non ci siano terreni tali in cui il concedente si riservi il pascolo estivo pur partecipando alle spese di conduzione. Può essere che nella zona che conosce l'onorevole Pierantozzi ciò non si verifichi. Ma siamo poi certi che si verifichi soltanto nella forma da lui indicata? Perché se si inserisce soltanto la modifica alla lettera *a*), vuol dire che noi riconosciamo la realtà di questo caso soltanto allorché il concedente mette il nudo terreno e non interviene in altra maniera.

Propongo, quindi, una formulazione diversa, perché così come è concepito, questo caso verrebbe circoscritto all'ipotesi della lettera *a*). L'emendamento dell'onorevole Pierantozzi dovrebbe essere formulato come una proposta generale di versamento di un compenso da parte del proprietario al colono, affinché, qualunque siano le ipotesi *a*), *b*), *c*), *d*), egli si riservi il pascolo estivo del terreno. Così deve essere eventualmente formulato: qualunque sia l'ipotesi e qualunque sia il compenso che egli si riservi di dare.

Io aderisco piuttosto alla proposta del Presidente e la inserirei alla fine dell'articolo, dopo la lettera *d*), prima dell'ultimo comma, specificando che quando il concedente si riservi l'utilizzazione del pascolo estivo, è tenuto a corrispondere al colono o compartecipante una forma di compenso.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io mi dichiaro per principio contrario a tutte queste formulazioni, che in una legge, già di per se stessa così complicata, tendono a introdurre dei casi

particolari. E sono contrario anche perché in una formulazione come quella che è stata dettata qui ora, io vedo dei pericoli soprattutto per la commisurazione del compenso che deve essere dato dal proprietario al compartecipante.

Fatta questa dichiarazione di principio, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. A questo articolo vi è anche un emendamento Grammatico del seguente tenore:

« *Alla lettera* b), *aggiungere*: e ciò semprechè le sementi vengano approntate a fondo perduto dal concedente; mentre se i lavori di preparazione del terreno (arature e semina) verranno eseguiti con mezzi approntati dal mezzadro, la quota spettante a quest'ultimo verrà aumentata nella misura del 5 per cento ».

L'onorevole Grammatico ha facoltà di illustrarlo.

GRAMMATICO. Il mio emendamento si riferisce a due ipotesi che si presentano nel mezzogiorno d'Italia e in specie in Sicilia. Novanta casi su cento avviene questo: che il proprietario dà il terreno e dice al mezzadro: senti, io non ho sementi; tu metterai le sementi e poi, in seguito, le prenderai dal cumulo. Il contadino, che è sempre affamato di terra, non intende sempre il significato delle parole: « le preleverai dal cumulo ». Quando lui ha prelevato dal cumulo le sementi, non ha fatto altro che dare al proprietario metà della semente che lui ha approntato e di cui il proprietario beneficia. Il colono dovrebbe, invece, prelevarla dalla parte spettante al proprietario.

Ancora, un'altro fatto (e questo avviene cento casi su cento): il proprietario non ha gli equini necessari per eseguire tutte le coltivazioni del terreno; e il mezzadro, allora, deve impiegare i propri animali nell'interesse del proprietario e nell'interesse suo personale. Ma il proprietario si guarda bene dal pagare, come sarebbe suo dovere, la quota di lavoro per la parte padronale.

Ora, per un senso di giustizia distributiva, occorre che si stabilisca nella nostra legge il compenso in natura che deve spettare al mezzadro per questo impiego di animali nell'interesse suo e del proprietario.

PRESIDENTE. Secondo la prima ipotesi dell'onorevole Grammatico, il concedente fa anticipare le sementi al colono e dice: te le riprenderai dal cumulo.

Ora, se si tratta di una pura anticipazione che il concedente fa fare al mezzadro, col patto che questi si possa riprendere la parte anticipata, ciò rientra nella legge, giacché così il concedente partecipa alla metà delle spese, cioè partecipa per metà alle sementi.

GRAMMATICO. Le sementi le dovrebbe dare il concedente a fondo perduto.

PRESIDENTE. Se il concedente dà le sementi e poi le preleva dal cumulo vuol dire che non partecipa alla metà delle spese.

GRAMMATICO. Ma questo è stabilito in tutte le forme di mezzadria. Il proprietario dà le sementi a fondo perduto. Quando egli non le dà e le fa anticipare dal mezzadro, implicitamente si appropria di metà delle sementi, perché non le dà del suo, ma le prende dal cumulo.

PRESIDENTE. Ciò significa che il concedente non partecipa, cioè non siamo nella ipotesi prevista nel comma *b*) dell'articolo 27.

Il comma *b*) dice: « quando il concedente partecipa a metà delle spese, allora la ripartizione avviene in ragione di due quinti e di tre quinti. Se la partecipazione del concedente è inferiore alla metà, allora il concedente avrà diritto ad una quota inferiore ai due quinti e tre quinti ».

Non credo che in una legge di carattere generale sia opportuno scendere a queste precisazioni.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In effetti qui si tratta di configurare due ipotesi diverse da quella della lettera *b*) di questo articolo 27.

L'articolo 27 configura l'ipotesi della partecipazione a metà alle spese di coltivazione: cioè il concedente mette una metà ed il mezzadro o compartecipante mette l'altra metà.

Ora, se noi prevediamo questi casi diversi, cioè che la semente venga data o fondo perduto dal concedente, entriamo in una ipotesi che non è più quella della metà della partecipazione alle spese di coltivazione. E lo stesso, per inverso, avviene anche nel secondo caso. Quindi siamo fuori da quella che è l'ipotesi configurata nella lettera *b*). Noi però non possiamo scendere alla configurazione di tutti quanti i casi particolari, pur conoscendo la grande diversità di questi contratti che esistono nelle varie zone dell'Italia meridionale.

Non possiamo, quindi, che fissare alcune linee.

Credo che se accettassimo l'emendamento dell'onorevole Grammatico, dovremmo fare una analisi di tutti i casi diversi che vi sono e dovremmo, per senso di giustizia, riportarli tutti, e per tutti stabilire una regolamentazione.

Quindi mi dichiaro contrario all'accoglimento di questo emendamento, perché ritengo che, comunque, l'ipotesi configurata nella lettera *b*) sia già sufficiente per tutelare gli interessi del compartecipante o mezzadro.

PRESIDENTE. L'onorevole Adonnino ha presentato un emendamento al comma *b*) (potremmo dire ai commi *b*) e *c*) così formulato:

« *Dopo le parole*: superiore alla metà, *aggiungere le altre*: o nel caso in cui la produzione del fondo non sia inferiore a quella normale dei fondi a mezzadria propria ».

L'onorevole Adonnino ha facoltà di svolgerlo.

ADONNINO. Io ho pensato a questa differenza di trattamento che noi facciamo per la mezzadria classica e la mezzadria impropria. Noi diciamo nella mezzadria classica che la divisione del prodotto si fa al 53 e 47; nella mezzadria impropria non si fa al 43 e 57, ma si fa al 40 e 60.

Se vi sono delle zone in cui per uso generale, per stato di condizione dell'agricoltura non si è arrivati ancora alla mezzadria classica, pur essendo buono il prodotto, perché la misura della divisione deve essere diversa? Questa questione è stata trattata altra volta e la Commissione decise che tale clausola variasse dal 40 al 60 per cento, e cioè si avviasse verso il 53 per cento.

Dunque, io propongo alla Commissione che in questa divisione di diritti si tenga soprattutto conto dei terreni che danno una scarsa o cattiva produzione.

PRESIDENTE. Il presupposto di tutto questo articolo, è la concessione da parte del proprietario del nudo terreno.

BURATO. Basterebbe chiarire la differenza che esiste tra mezzadria propria e mezzadria impropria.

ADONNINO. Dalle nostre parti il direttore dell'azienda è sempre il concedente.

TRUZZI. Se si tratta di terre di particolare fertilità, perché allora non si fa la mezzadria classica?

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo che l'esempio prospettato non possa essere preso come termine di paragone, perché non solo non contiene una ragione di diritto, ma anche perché nel caso della mezzadria classica, non solo l'individuo, ma tutta la famiglia agricola partecipa alle coltivazioni. Qui siamo in un caso di mezzadria impropria, in quanto il concessionario può essere anche costretto ad assumere mano d'opera estranea per una migliore conduzione del fondo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo alla votazione.

Pongo, intanto, in votazione l'articolo 27 fino alla lettera *b*):

(*Riparto*).

« Nei contratti associativi di colonia parziaria di un fondo o di un appezzamento di terreno, il riparto dei prodotti e degli utili fra concedente e colono deve effettuarsi secondo i criteri seguenti:

a) nel caso in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili si ripartiscono nella misura di un quinto a favore di un concedente e quattro quinti a favore del colono;

b) qualora il concedente di un nudo terreno partecipi alle spese di coltivazione, esclusa la mano d'opera, in parti uguali col colono, i prodotti e gli utili si ripartiscono in ragione di due quinti a favore del concedente e tre quinti a favore del colono ».

(*È approvato*).

Alla lettera *b*) dell'articolo 27 vi è l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Grammatico del seguente tenore:

« *Alla lettera* b) *aggiungere*: e ciò sempre che le sementi vengano approntate a fondo perduto dal concedente; mentre se i lavori di preparazione del terreno (arature e semina) verranno eseguiti con mezzi approntati dal mezzadro la quota spettante a quest'ultimo verrà aumentata nella misura del 5 per cento ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Grammatico.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la lettera *c*) fino alla parola « metà ».

« *c*) le quote dei prodotti e di utili indicate nella lettera *b*) del presente articolo saranno modificate proporzionalmente nel caso di concorso del concedente alle spese culturali in misura superiore alla metà ».

(*È approvata*).

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Adonnino.

CALCAGNO. Sono favorevole a questo emendamento, che si ricollega a quanto era stabilito dal testo ministeriale per le terre particolarmente feraci e che tien conto in modo particolare degli apporti supplementari che il proprietario fa, nel caso della mezzadria impropria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Adonnino, così formulato:

« o nel caso in cui la produzione del fondo non sia inferiore a quella normale dei fondi a mezzadria propria ».

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione la seconda parte della lettera *c*):

« ma la quota spettante al colono non potrà essere inferiore al 53 per cento ».

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera *d*):

« *d*) quando il concedente partecipi alle spese culturali in misura inferiore alla metà il colono può rimborsargli tale spesa alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura indicata nella lettera *a*) del presente articolo ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo adesso all'emendamento dell'onorevole Pierantozzi così definitivamente formulato:

« Il concessionario avrà diritto inoltre ad un adeguato compenso qualora il concedente si sia riservato il diritto di pascolo per un determinato periodo dell'annata agraria secondo gli usi locali ».

Debbo chiedere un chiarimento: perché questa aggiunta degli « usi locali » ?

PIERANTOZZI. Perché il pascolo si può introdurre nella zona in momenti diversi nelle diverse zone.

MICELI. Noi votiamo contro perché riteniamo che le preoccupazioni che noi stessi avevamo sono eliminate dalla lettera *a*) e dalle lettere successive che abbiamo approvate.

Ora, siccome il pascolo è un utile che si ricava dal fondo, riteniamo che quando il proprietario non ne voglia fare uso, deve darne quattro quinti e trattenerne un quinto: caso previsto dalla lettera *a*).

Non so se la Commissione e il collega Pierantozzi sono d'accordo che sarebbe meglio soprassedere su questa formulazione.

PIERANTOZZI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora votiamo l'ultimo comma:

« Restano salve le condizioni più favorevoli al colono stabilite nei contratti od esistenti per consuetudine locale ».

(*È approvato*).

È stato così interamente approvato l'articolo 27.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI